



Comune di  
**MONSERRATO**  
*Comunu de PAULI*

**VI SETTORE: Polizia Locale**

**Ordinanza del Sindaco**

Ordinanza Nr: 31  
Del: 08/05/2020

**IL SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visti:**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;
  - 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*»;

- 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 1103-2020)”;
- 22 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- 1° aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- 10 aprile 2020 recante “*ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio Nazionale*”;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Viste:**

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

**Preso atto** delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il DPCM 26 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

**Richiamate** le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, nn. 2,3,4,5,6,7,8,9 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19/2020, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**Vista** l'ordinanza n. 20 del 2 maggio 2020, adottata dal Presidente della Regione Sardegna, recante “*Provvedimenti applicabili nel territorio regionale dal 9 maggio e fino al 17 maggio 2020*”;

**Richiamate** le proprie ordinanze sindacali emanate in conformità e in vigenza delle disposizioni Governative, Ministeriali e Regionali dal Comune di Monserrato, finalizzate alla introduzione di misure volte al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19:

- 1)n°10 del 10/3/2020;
- 2)n°12 del 11/3/2020
- 3)n°14 del 16/3/2020
- 4)n°16 del 19/3/2020
- 5)n°19 del 20/3/2020
- 6)n° 21 del 3/4/2020
- 7)n° 24 del 14/4/2020

8)n° 27 del 05/05/2020

**Richiamato** l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*",

**Visto** il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, all'art.1, comma 2, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus **COVID-19**, possano essere adottate numerose misure tra cui quella di cui alla lett. aa) consistente nella limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

**Raccomandato** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**Dato atto** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Richiamato** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;

**Dato atto che** la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all' art. 7 della Legge 241/90;

**Considerato** che con ordinanza n° 27 del 05/05/2020 è stato riaperto al pubblico il Cimitero Comunale per visite brevi ai defunti e per le cerimonie funebri come previsto dal DPCM 26/04/2020, che la vendita dei fiori non è una attività vietata dallo stesso DPCM;

**Considerato** che i fiorai che normalmente operano la vendita nell'area adiacente al Cimitero Comunale, per soddisfare la consuetudine dei cittadini nel deporre i fiori presso i sepolcri dei propri cari, sono titolari di regolari posteggi su area pubblica;

**Valutate** le dimensioni dei posteggi concessi ai fiorai e ritenuti congrui alla possibilità di effettuare la vendita nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale

## **ORDINA**

a far data dal 9 maggio e fino al 17 maggio 2020

l'attività dei fiorai titolari dei posteggi su area pubblica ubicati nell'area adiacente al Cimitero Comunale di Via Giulio Cesare è autorizzata in concomitanza con gli orari di apertura con il seguente calendario , martedì, dalle 7:00 alle 16:50, giovedì, sabato e domenica dalle ore 7:00 alle ore 13:00, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine anche di stoffa) e fatto uso di guanti monouso sia dagli stessi clienti che dagli addetti alla vendita.

Gli esercenti provvederanno alla vigilanza e all'osservanza delle misure di contenimento COVID 19. I banchi dei posteggi assegnati dovranno distanziarsi l'uno dall'altro di almeno 3 (tre) metri e gli operatori presenti per ogni singolo posteggio non potranno essere superiori a due. In ogni caso la capienza massima di clienti contemporaneamente presenti al banco non potrà essere superiore al doppio del numero degli addetti alla vendita;

per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
  - Al Prefetto di Cagliari;
  - Al Questore di Cagliari;
  - Al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Quartu Sant'Elena;
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Monserrato;
  - Al Comando di Polizia Locale Sede;
  - Al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile
  - Ai Responsabili dei Settori del Comune di Monserrato

## **DEMANDA**

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo la vigilanza al fine di assicurare il puntuale adempimento della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

## **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

## **IL SINDACO**

**Dott. Tomaso Antonio Locci**